Provvedimento del 29 aprile 2025 [10146337]

[doc. web n. 10146337]

Provvedimento del 29 aprile 2025

Registro dei provvedimenti
n. 274 del 29 aprile 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, Segretario generale reggente;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito, "Regolamento");

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito "Codice");

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell'8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito "Regolamento del Garante n. 1/2019");

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo presentato all'Autorità, la sig.ra XX ha lamentato che la cooperativa sociale Quadrifoglio (di seguito "la cooperativa") "che gestisce alcuni servizi per la scuola per conto del Comune" avrebbe "inviato al Comune di Bologna, ufficio scuola dell'infanzia (ServiziZeroSei) un file Excel con tre fogli di lavoro: il primo con indicazione di adesione ad uno sciopero da parte dei

suoi operatori; gli altri due fogli (Disabilità e Deroghe), con elenco dei bimbi disabili e con bisogni speciali, con informazioni dettagliate e sensibili (patologia e note varie)".

2. L'attività istruttoria.

Con nota del XX (prot. n. XX), cui si rinvia integralmente, la cooperativa ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata del Garante in data XX (prot. n. XX) rappresentando, in particolare, che:

- "Il Comune di Bologna in data XX ha aggiudicato il servizio di gestione dei servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dei servizi educativi integrativi scolastici e dei servizi specialistici di qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia cittadine a favore del COSTITUENDO RTI fra COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO (Mandataria) e O.R.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) per il periodo XX con opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici";

- "secondo quanto previsto da Capitolato d'Appalto, la Cooperativa Sociale Quadrifoglio (di seguito "Mandatario") è tenuta ad informare il Comune di Bologna (in seguito indicato come "Committente") di ogni eventuale disattesa di servizio (es. scioperi), Il Mandatario si impegnava a dare comunicazione al Committente in caso di scioperi sindacali che comportassero assenze di personale e la conseguente necessità di riorganizzazione dei servizi. Successivamente, il Committente informava i rispettivi servizi scolastici; infine la comunicazione veniva trasmessa dai servizi scolastici alle famiglie".

- "per la gestione dei servizi, il Committente trasmette al servizio di coordinamento pedagogico del Mandatario, prima dell'inizio dell'anno scolastico, un documento riportante i dati sensibili riferiti ai minori in carico (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, tipologia disabilità, codice ICD-IO), necessarie per l'attivazione e la gestione del servizio di inclusione scolastica rivolto ai minori con disabilità";

- "in occasione di uno sciopero generale indetto per la giornata del XX, il Mandatario ha inviato comunicazione via mail al Committente (in data XX), secondo la procedura precedentemente descritta, allo scopo di segnalare i servizi non garantiti per la giornata di sciopero. Si identifica che la mail, firmata da (…) coordinatrice dei servizi integrativi e di inclusione scolastica delle scuole dell'infanzia comunali presenti nei territori di Borgo-Reno, Navile, Porto-Saragozza riportava in allegato 6 file riferiti ai servizi presenti nei sei Quartieri di Bologna. I file relativi ai territori di Borgo-Reno, Navile, Porto-Saragozza riportavano 2 fogli: il primo aggiornato nei contenuti, a partire dal documento ricevuto dal Comune all'inizio dell'anno (…)contenente solo le informazioni relative alla chiusura/apertura dei servizi integrativi nella giornata di sciopero sopra indicata; il secondo foglio invece mantenuto erroneamente, riportava le informazioni riferite al solo servizio di inclusione scolastica, quindi permanevano i dati sensibili riferiti ai minori in carico";

- "nella suddetta mail veniva riportato in calce il seguente avviso: "ATTENZ/ONE: I contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente secondo i termini del vigente Regolamento Europeo 679/2076 in materia di privacy - GDPR";

- "in data XX la Cooperativa Mandataria veniva a conoscenza di avvenuta violazione dei dati personali, tramite segnalazione ufficiale della Coordinatrice dei Servizi di Bologna";

- "dopo aver verificato l'accaduto, il Mandatario procedeva tempestivamente (…), inviando una contestazione di servizio nei confronti della lavoratrice (…), a causa della grave negligenza nei propri compiti, invitandola a presentare entro 5 giorni le proprie

controdeduzioni (…). Nella risposta ricevuta dalla lavoratrice (…), veniva identificato che la comunicazione riguardante lo sciopero dell'11 giugno era stata inviata unicamente a soggetti già in possesso dei dati sensibili erroneamente trasmessi dalla coordinatrice";

- "a seguito di riunione di coordinamento effettuata tra l'Ente Committente (…) e la Cooperativa Mandataria (…) al fine di fare un resoconto dei fatti e fare un ragguaglio delle misure da attuare, viene concordato di istruire misure implementative per il trattamento dei dati personali (…). In risposta a ciò, l'ufficio di gestione Privacy della Cooperativa Mandataria ha elaborato un "Piano di implementazione delle misure Privacy";

- "in data XX veniva effettuato un audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Committente presso la sede della Cooperativa Mandataria, allo scopo di verificare il sistema di gestione oggetto di contestazione":

- "in data XX, veniva inviata dal Committente una relazione (…) in cui si richiedeva l'applicazione di una penale pari a 2000 euro nei confronti della Cooperativa Mandataria (…). A seguito di richiesta di risarcimento effettuata da una delle famiglie interessate dall'incidente occorso, di cui il Committente aveva dato comunicazione al Mandatario quale parte coinvolta e tenuta a rispondere (…), la penale precedentemente applicata veniva revocata dall'Ente Committente; infatti, veniva riconosciuto un risarcimento alla famiglia che ne aveva fatto richiesta a fronte dell'accaduto".

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Ufficio ha notificato, ai sensi dell'art. 166, comma 5 del Codice, con nota del XX (prot. n. XX), alla cooperativa, in qualità di responsabile del trattamento designata dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 28 e 32 del Regolamento, invitando il predetto soggetto a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall'Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

La cooperativa ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, con nota del XX, cui si rinvia integralmente, rappresentando, in particolare, che:

- "è affidataria della gestione dei servizi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, dei servizi educativi integrativi scolastici e dei servizi specialistici di qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole dell'infanzia nel Comune di Bologna (…) dal mese di XX";

- "Per l'espletamento di detto servizio sorgeva la necessità di trattare i dati sensibili e sanitari, tra gli altri, dei minori destinatari di sostegno scolastico. In relazione a tale scopo il Comune di Bologna assume il ruolo di Titolare del dato e la scrivente Cooperativa di Responsabile. Nell'ambito di tale rapporto il Comune di Bologna, in adempimento dei propri oneri connessi al ruolo, ha impartito le disposizioni per il trattamento del dato al Responsabile (…) nessuna prescrizione particolare, in ordine alla necessità di utilizzare strumenti di codificazione del dato, è stata impartita dal Titolare. L'accordo si limita ad un generico richiamo a quanto previsto dall'art. 28 GDPR";

- "al fine di consentire la programmazione dei servizi richiesti alla Cooperativa, il Comune di Bologna trasmette, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per il tramite dei propri soggetti autorizzati al trattamento dei dati (sia sensibili che sanitari), i Responsabili delle singole Unità Territoriali, file contenenti i nominativi dei minori destinatari di sostegno con l'indicazione delle patologie che giustificano il sostegno. Tale documentazione è indispensabile per lo svolgimento del servizio. I file contenenti i nomi dei minori e le rispettive patologie vengono trasmessi dal Comune di Bologna alla scrivente Cooperativa, per il tramite dei Responsabili Territoriali, senza alcuna codificazione";

- “in occasione dello sciopero generale indetto per la giornata del XX, la Cooperativa inviava comunicazione via mail al Comune di Bologna (in data XX), (…) allo scopo di segnalare i servizi non garantiti per la giornata di sciopero”;

- “la Cooperativa Quadrifoglio s.c. Onlus, svolge da oltre 40 anni servizi in favore di minori, disabili e anziani. Ciò ha comportato il trattamento di una quantità enorme di dati sensibili e sanitari. Essi sono sempre stati trattati conformemente alle prescrizioni delle norme vigenti in materia senza che mai, prima dell'attuale contestazione, la scrivente fosse stata destinataria di un reclamo per asserita indebita comunicazione e/o perdita e/o distruzione di dati oggetto di tutela delle richiamate norme”;

- “si richiama l’attenzione del Garante sulla circostanza che la Cooperativa, in qualità di Responsabile del Trattamento, ha gestito i dati conferitigli dal Titolare ottemperando alle disposizioni ricevute dal medesimo. I file oggetto di comunicazione (ritenuta indebita) sono stati elaborati dal Responsabile e restituiti al Titolare secondo le modalità con le quali erano stati ricevuti dal medesimo”;

- “supporre che il Responsabile dovesse utilizzare misure organizzative superiori rispetto a quelle definite e utilizzate dal Titolare del Trattamento, apparrebbe immotivato, tanto più se si considera che il Responsabile del dato ha sempre ed unicamente avuto come interlocutore il Titolare del dato stesso”;

- “giova osservare che gli oneri, che l’art. 28 cit. genericamente attribuisce al Responsabile, si ritengono assolti mediante le cautele adottate in quanto le stesse appaiono proporzionate al rischio insito nella condivisione di dati unicamente con il Titolare degli stessi”;

- “si osserva che non si può automaticamente ravvisare una violazione dei dati nel mero invio di una unica mail a più destinatari (i responsabili di unità territoriali) in quanto ciascuno di essi era autorizzato al trattamento del dato. Il file di rispettiva competenza era nominativamente chiaramente indicato”;

- “il trattamento del dato è avvenuto nel rispetto delle finalità indicate dal Titolare, ovvero per la comunicazione dello sciopero che avrebbe coinvolto i servizi di sostegno a favore dei minori”;

- “alla luce di quanto sopra evidenziato emerge come non possa ravvisarsi nelle condotte descritte la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa (men che meno del dolo) essendo la comunicazione avvenuta nei confronti dei soggetti già autorizzati al trattamento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Titolare”;

- “la Cooperativa si è tempestivamente attivata per attenuare gli effetti della violazione e per adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per migliorare la sicurezza del trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. La Cooperativa, anche nell'ottica della collaborazione con il Committente, ha riconosciuto un risarcimento alla famiglia che ne aveva fatto richiesta a fronte dell'accaduto”;

- “la Cooperativa ha successivamente elaborato un “Piano di implementazione delle misure Privacy” (…), prevedendo anche una seduta informativa/formativa sul sistema di gestione rivolto a tutto il personale interessato”;

- “la Cooperativa ha inoltre provveduto ad un procedimento disciplinare nei confronti dell’operatrice responsabile del trattamento del dato”;

- “la eventuale violazione, non comprovata, sarebbe stata priva di effetti pregiudizievoli per i minori, in quanto la comunicazione è stata limitata a soggetti facenti parte

dell'organizzazione del Titolare".

Nel corso dell'audizione tenutasi in data XX, la cooperativa ha rappresentato, tra l'altro, che:

- "all'inizio di ogni anno scolastico il Comune, titolare dei dati, trasmette alla cooperativa un unico file, diviso in varie tabelle corrispondenti ai diversi quartieri, contenente i dati degli alunni con disabilità; nel file sono indicati i nomi delle scuole, i dati degli alunni, il monte ore coperto dal servizio educativo e le tipologie di patologie degli alunni disabili";

- "ogni volta che la cooperativa deve comunicare al Comune un'interruzione/modifica del servizio deve utilizzare questo file con l'indicazione degli operatori assenti dal servizio, per esempio in sciopero. Il Comune invierà tale file alle diverse scuole dei vari distretti per far sapere che, in una certa data, non ci sarà quell'operatore di riferimento che segue quel determinato alunno";

- "a seguito della segnalazione in esame, il titolare del trattamento ha coinvolto la cooperativa per individuare accorgimenti al fine di evitare altri episodi di dispersione di dati e tutelare maggiormente la privacy; è stato, pertanto, introdotto un meccanismo di codificazione dei dati nel file sopra descritto, cioè uno strumento di pseudonimizzazione, ovvero nel file non vi sono più nome, cognome o iniziali del nome e cognome degli alunni ma un codice alfanumerico abbinato ai singoli alunni. Le modalità di comunicazione sono pertanto invariate, ciò che è stato modificato è lo strumento di identificazione degli alunni (non più nome e cognome in chiaro ma codice alfanumerico)";

- "tale strumento è stato realizzato dal personale della cooperativa in collaborazione con il personale del Comune";

- "si sottolinea un atteggiamento di collaborazione con il Comune e con l'Autorità da parte della cooperativa. Si rappresenta che la cooperativa ha circa 3000 soci lavoratori e lavora nei servizi alle persone, soprattutto anziani, disabili e minori, negli ultimi anni la situazione economica è gravosa per diversi fattori, in primis il Covid che comportato importi ingenti per la tutela dei lavoratori con dispositivi di protezione individuali molto cari e con un calo del fatturato dettato dalla riduzione dei posti letto nei servizi residenziali e una riduzione dei servizi scolastici. C'è stato un aumento dei costi delle utenze (luce, gas) nelle varie strutture residenziali e da ultimo, gli aumenti contrattuali che hanno incrementato i costi ai quali molti committenti pubblici/privati non riescono più a far fronte e a riconoscere, con conseguente ricarico sulla cooperativa";

- "sono circa 40 anni che la cooperativa lavora anche nell'ambito dell'inclusione scolastica, ha sempre trattato moltissimi dati anche sensibili di alunni/anziani vulnerabili assistiti e non è mai incorsa, prima dell'episodio in esame, in alcuna violazione della protezione dei dati personali".

3. Normativa applicabile.

3.1 Il quadro normativo.

Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti che operano in ambito pubblico è lecito se necessario "per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" o "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri" (art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), paragrafi 2 e 3 del Regolamento; art 2-ter del Codice.

Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, il trattamento è, di regola, consentito ove "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento), a condizione che i trattamenti siano "previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" (art. 2-sexies, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, il titolare può affidare un trattamento anche a terzi soggetti che presentino garanzie sufficienti sulla messa in atto di misure tecniche e organizzative idonee a garantire che il trattamento sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 4, par. 8, del Regolamento).

In questo caso, "i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile al titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare" (art. 28, par. 1 e 3, del Regolamento).

Il Regolamento ha disciplinato anche gli obblighi e le altre forme di cooperazione cui è tenuto il responsabile del trattamento quando agisce per conto del titolare e l'ambito delle rispettive responsabilità (v. artt. 30, 32, 33, par. 2 e 82 del Regolamento).

In tal senso, il Regolamento prevede, altresì, che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettano in atto "misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio", tenendo conto, tra l'altro, "della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche (…) che comprendono, tra le altre, (…) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (…) Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati" (art. 32, par. 1, lett. b) e 2 del Regolamento).

L'art. 32 del Regolamento, pertanto, pone in capo sia al titolare che al responsabile l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Come già precedentemente chiarito dal Garante, il responsabile in base anche alle proprie competenze, deve collaborare, anche manifestando un'autonomia propositiva, nell'adozione di misure adeguate e nella verifica sistematica dell'efficacia delle stesse, soprattutto nel caso in cui fornisca servizi che coinvolgono un numero elevato di interessati, come nel caso in esame (v. provvedimenti n. 48 dell'11 febbraio 2021, doc. web n. 9562831 e n. 293 del 22 luglio 2021, doc. web. n. 9698597, 419 del 2 dicembre 2021, doc. web n. 9733053).

3.2 Il trattamento di dati personali effettuato dalla cooperativa.

Da quanto emerge dal reclamo in oggetto, nonché dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti, a seguito dell'attività istruttoria e dalle successive valutazioni di questo Dipartimento, risulta che, in vista dello sciopero indetto per l'XX per i lavoratori della cooperativa, la referente della stessa ha inviato al Comune di Bologna e ai responsabili di Unità territoriali una mail avente in allegato sei file in formato Excel, uno per ogni quartiere della città, contenenti l'elenco dei servizi integrativi non garantiti per effetto dello sciopero, distinti per scuola.

Taluni di questi documenti riportavano, tuttavia, oltre alle informazioni relative alle modalità di

gestione delle possibili riduzioni dei servizi integrativi nella giornata di sciopero, dati personali anche relativi alla salute dei bambini iscritti a talune scuole dell'infanzia. In particolare tali documenti contenevano oltre ai nominativi degli alunni, l'indicazione del luogo, della data di nascita e della cittadinanza, informazioni relative alle tipologie di disabilità, alle specifiche patologie sofferte dai minori, al codice di classificazione delle disabilità (codice ICD10) e alle eventuali certificazioni possedute dagli allievi nonché l'indicazione delle risorse per l'integrazione scolastica (insegnati/educatori) attribuite agli alunni e talune annotazioni.

In via preliminare si osserva che, i minori, in quanto "persone fisiche vulnerabili" meritano "una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali" (cons. n. 38 del Regolamento).

Si osserva inoltre che, ai sensi dell'art. 4 par.1, n. 15 del Regolamento, sono considerati dati relativi alla salute "i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni sul suo stato di salute".

Considerata la definizione di dato personale e di dato relativo alla salute (art. 4, punti 1 e 15, del Regolamento), si ritiene che le informazioni relative alle tipologie di disabilità riportate nei suddetti file, l'indicazione del codice di classificazione delle stesse e delle certificazioni possedute o meno dai bambini nonché l'attribuzione agli allievi di risorse per l'integrazione scolastica (insegnati/educatori), consentano di ricavare informazioni sullo stato di salute dei minori riportati negli elenchi.

Ciò premesso si rappresenta che la cooperativa, nell'inviare la documentazione contenente le informazioni soprascritte, ultronee rispetto alle finalità che intendeva perseguire con l'invio (la mera comunicazione delle possibili riduzioni dei servizi integrativi nella giornata di sciopero), non ha utilizzato la perizia necessaria ad evitare la messa a disposizione di tali informazioni ai predetti soggetti, in violazione delle istruzioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Infatti nel contratto stipulato tra il Comune e la cooperativa in data XX si prevede tra le altre cose, che il responsabile del trattamento:

- "tratta tali dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente";

- "prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione della normativa applicabile";

- "si obbliga ad adottare: procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali";

- "deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali";

- "deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in

particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento";

- "dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati";

- "garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente";

- "garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione".

Alla luce delle istruzioni fornite dal Comune - ferme restando le valutazioni in ordine alla liceità del trattamento svolto da quest'ultimo, che saranno oggetto di un autonomo procedimento - nell'accordo stipulato il XX ai sensi dell'art. 28 del Regolamento e degli obblighi gravanti sul responsabile del trattamento dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, si ritiene che la cooperativa, nell'inviare a diversi interlocutori del Comune la documentazione contenente le informazioni anche relative allo stato di salute (i quali tipologie di disabilità, specifiche patologie sofferte, codice di classificazione delle disabilità, certificazioni possedute, indicazione delle risorse per l'integrazione scolastica - insegnati/educatori attribuite agli alunni) degli interessati, soggetti minori di età e, in quanto tali, comunque particolarmente vulnerabili; v. cons. 38 del Regolamento) non ha utilizzato la perizia necessaria, non avendo adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento e ha agito discostandosi dalle istruzioni fornite dal titolare del trattamento.

Per tali ragioni la cooperativa, ancorché a seguito di un mero errore, dovuto all'invio di una e-mail contenente i predetti documenti, ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 28, par. 3 e 32, par. 1 del Regolamento.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, tenuto conto delle dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice si rappresenta che gli elementi forniti dal responsabile del trattamento nelle memorie difensive, non consentono di superare i rilievi notificati dall'Ufficio con l'atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l'archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall'art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Pertanto, si confermano le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dalla cooperativa, avvenuto in violazione degli artt. 28, par. 3 e 32, par. 1 del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 83, par. 4, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato anche dall'art. 166, comma 2, del Codice.
Considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l'adozione di ulteriori misure correttive di cui all'art.
58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell'ordinanza ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166,

comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell'art. 166 del Codice, ha il potere di "infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso" e, in tale quadro, "il Collegio [del Garante] adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'articolo 166, comma 7, del Codice" (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Tenuto conto che la violazione delle disposizioni sopra citate da parte della cooperativa ha avuto luogo in conseguenza di un'unica condotta, trova applicazione l'art. 83, par. 3, del Regolamento, ai sensi del quale l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave. Considerato che, nel caso di specie, tutte le violazioni accertate - artt. 28, par. 3 e 32, par. 1 del Regolamento - sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 83, par. 4, del Regolamento, come richiamato anche dall'art. 166, comma 2, del Codice, l'importo totale della sanzione è da quantificarsi fino a euro 10.000.000 (diecimilioni/00).

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell'ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall'art. 83, par. 2, del Regolamento.

Tenuto conto che:

- con specifico riguardo alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, occorre considerare che la comunicazione ha riguardato un elevato numero di interessati vulnerabili (cfr. art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento);

- con specifico riguardo al profilo soggettivo della violazione, la stessa è stata cagionata da un errore materiale (art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);

- riguardo alle categorie di dati personali comunicati, sono comprese categorie particolari di dati relativi a soggetti minori di età (art.83, par. 2, lett. g) del Regolamento).

Alla luce di tale specifica circostanza, si ritiene che, nel caso di specie, il livello di gravità di tale violazione commessa dal titolare del trattamento sia alto (cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR" del 24 maggio 2023, punto 60).

Si devono considerare, altresì, le seguenti circostanze attenuanti in quanto:

- il responsabile del trattamento ha provveduto, anche collaborando con il titolare del trattamento, ad adottare misure per attenuare il danno ed evitare il ripetersi di episodi analoghi (art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);

- non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento);

- il grado di cooperazione manifestato dal titolare con l'autorità di controllo (art. 83, par. 2, lett. f) del Regolamento);

- il responsabile del trattamento ha provveduto a risarcire i genitori di uno degli interessati, coinvolti dalla comunicazione illecita (art. 83, par. 2, lett. k) del Regolamento).

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) per la violazione degli artt. 28, par. 3 e 32, par. 1 del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell'art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

In tale quadro si ritiene, altresì, che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente capo contenente l'ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante.

Ciò in considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto, riguardanti la comunicazione di dati personali, incluse categorie particolari di dati di numerosi alunni, senza aver adottato misure tecniche e organizzative idonee e nel mancato rispetto delle istruzioni fornite dal titolare del trattamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del Regolamento n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 del Regolamento, rileva l'illiceità del trattamento effettuato dalla cooperativa sociale Quadrifoglio nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 28 e 32 del Regolamento;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento, nonché dell'art. 166 del Codice, alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede in Viale Savorgnan d'Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO) – CF e P.Iva 03890320017, di pagare la complessiva somma di euro 20.000,00 (ventimila/00)a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

Alla cooperativa sociale Quadrifoglio:

- di pagare la complessiva somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, secondo le modalità indicate in allegato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell'ordinanza ingiunzione sul sito internet del Garante;

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l'annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell'Autorità, previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 29 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi